



Nn. 1894 e 1861-A

Relazione orale
Relatore PARRINI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

nella seduta del 16 marzo 2021

Comunicato alla Presidenza il 16 marzo 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell'epidemia di coronavirus (n. 1894)

*approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020, in un testo risultante dall'unifi-
cazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati MULÈ, GELMINI, CARFAGNA, BAGNASCO,
Anna Lisa BARONI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, CANNATELLI,
CARRARA, CASCIELLO, CASSINELLI, DALL'OSSO, D'ATTIS, FASANO,
FERRAIOLI, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, Gregorio FONTANA,
GIACHETTI, GIACOMETTO, LABRIOLA, LUCASELLI, MANDELLI, MARIN,
MAZZETTI, NAPOLI, NITTI, NOVELLI, PALMIERI, PEREGO DI
CREMNAGO, PETTARIN, PITTALIS, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO,
RIPANI, ROSSELLO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SARRO,
Elvira SAVINO, SCOMA, SOZZANI, TARTAGLIONE, Maria TRIPODI,
VERSACE, VIETINA, ZANELLA e ZENNARO (2451); MURELLI, BAZZARO,
BIANCHI, BILLI, BITONCI, BOLDI, Vanessa CATTOI, CAVANDOLI,
CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DE ANGELIS, DI MURO, DURIGON,**

FOGLIANI, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, LUCCHINI, MINARDO, MOLINARI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TOCCALINI, VALBUSA e VALLOTTO (2479); MARTINA, CARNEVALI, DELRIO, FORNARO, DORI, NOJA, TERMINI, PIZZETTI, BAZOLI, BERLINGHIERI, FIANO, SERRACCHIANI, LEPRI, DE MARIA, Enrico BORGHI e GRIBAUDO (2480); MAMMÌ, Massimo Enrico BARONI, CASA, D'ARRANDO, Sabrina DE CARLO, LAPIA, LOMBARDO, LOREFICE, MARTINCIGLIO, MENGA, NAPPI, NESCI, PARENTELA, SAPIA, SARLI, SEGNERI, SPORTIELLO, TERMINI e VILLANI (2484); Roberto ROSSINI, CECCONI, GIULIODORI, LOMBARDO, MENGA, PARISSÉ, PENNA, RIZZO, SEGNERI, TERMINI e VILLANI (2507)

(V. Stampati Camera nn. 2451, 2479, 2480, 2484 e 2507)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 2020

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19 (n. 1861)

d'iniziativa dei senatori SALVINI, CANTÙ, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, STEFANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RICCARDI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, TESTOR, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2020

assorbito nel disegno di legge n. 1894

INDICE

Pareri della 5 ^a Commissione permanente	Pag.	4
Disegni di legge:		
– n. 1894, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	5
– n. 1861, d’iniziativa dei senatori Salvini ed altri	»	8

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GALLICCHIO)

sul disegno di legge n. 1894

3 novembre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo il comma 2, del seguente comma:

« 2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

sugli emendamenti

12 gennaio 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1.

Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: « promuovono », con le seguenti: « possono promuovere ».

Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1.

L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1.

su ulteriore emendamento

3 marzo 2021

La Commissione, esaminato l'emendamento accantonato 5.1, relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1894

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica)

1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

Identico

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Il versamento delle trattenute di cui ai commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. *Identico.*

Art. 3.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

Identico

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

Identico

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 1861

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVINI ED ALTRI

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini della presente legge è riconosciuta l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e socio-sanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, talvolta anche senza i necessari dispositivi di protezione individuale, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di massima emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati, è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 3.

(Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato «Fondo», destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19.

2. In occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19, secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possono delegare il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in favore del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le

province, i comuni e gli enti pubblici possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia da COVID-19, favorendo in particolare le attività e le iniziative di prevenzione e promozione della salute nel contrasto delle malattie infettive rivolte alle giovani generazioni.

Art. 5.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel quadro dei programmi didattici riferiti ai segmenti di educazione, prevenzione e contrasto delle malattie infettive, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 6.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute e con l'Istituto superiore di sanità, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazio-

nale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale con iniziative di informazione finalizzate a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

Art. 7.

(Indennizzo)

1. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 8.

(Assegno una tantum)

1. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, in sostituzione dell'indennizzo di cui al citato ar-

articolo 7 è erogato un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

2. L'assegno *una tantum* di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 9.

(Presentazione delle domande)

1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 7 o l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8 presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

2. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

3. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

Art. 10.

(Esame delle domande)

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 7 o all'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8.

3. Nel verbale della commissione di cui al comma 1 è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 11.

(Ricorsi)

1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 10, comma 1, è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza del ricorso stesso entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

2. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso.

Art. 12.

(Domanda di revisione)

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 7 e l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8 sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, nonché dei fondi di cui agli articoli 22-bis e 99 del de-

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

2. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 1,00